

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. **604098** del





9 APR. 2015

Proposta n. 3354 del 09/03/2015

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Proponente:

Estensore	LEVANTE STEFANO	
Responsabile del procedimento	LEVANTE STEFANO	
Responsabile dell' Area	M. AJELLO	
Direttore Regionale	M. MANETTI	
Protocollo Invio		193779 9 APR. 2015
Firma di Concerto		

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

VISTO in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, che dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03464 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013, n. G05974 del 22 aprile 2014, n. G10343 del 17 luglio 2014 e G17890 del 11 dicembre 2014 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che quattro ulteriori Comuni, Mentana, Santi Cosma e Damiano, Orvinio e Anagni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione dell'ultima determinazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che tali quattro Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano ex lege, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2 hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il Comune di Aprilia, già in precedenza delegato ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, ha comunicato, con nota prot. 688455 del 11.12.2014, di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 8/2012 dalla data della presente determinazione:

RM	MENTANA	1.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	2.
RI	ORVINIO	3.
FR	ANAGNI	4.

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I, già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03464/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014 e G17890/2014.

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti



ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.
FR	FERENTINO	20.
FR	FONTANA LIRI	21.
FR	FORTECHIARI	22.
FR	FROSINONE	23.
FR	ISOLA DEL LIRI	24.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	25.
FR	MOROLO	26.
FR	PASTENA	27.
FR	PESCOSOLIDO	28.
FR	PICO	29.
FR	PIGLIO	30.
FR	PONTECORVO	31.
FR	POSTA FIBRENO	32.
FR	ROCCASECCA	33.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	34.
FR	SERRONE	35.
FR	SORA	36.
FR	TORRICE	37.
FR	VEROLI	38.

LT	BASSIANO	39.
LT	CAMPO DI MELE	40.
LT	CISTERNA DI LATINA	41.
LT	CORI	42.
LT	FONDI	43.
LT	FORMIA	44.
LT	ITRI	45.
LT	LATINA	46.
LT	MAENZA	47.
LT	MINTURNO	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.
LT	NORMA	50.
LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.
LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
RI	AMATRICE	61.
RI	ACCUMOLI	62.
RI	ANTRODOCO	63.
RI	BELMONTE IN SABINA	64.
RI	BORBONA	65.
RI	BORGO VELINO	66.
RI	CANTALICE	67.
RI	CASTEL DI TORA	68.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	69.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	70.
RI	CITTADUCALE	71.
RI	CITTAREALE	72.
RI	COLLE DI TORA	73.
RI	COLLI SUL VELINO	74.
RI	CONCERVIANO	75.
RI	CONTIGLIANO	76.
RI	COTTANELLO	77.
RI	FARA IN SABINA	78.
RI	FIAMIGNANO	79.
RI	FORANO	80.
RI	FRASSO SABINO	81.

RI	GRECCIO	82.
RI	LABRO	83.
RI	LEONESSA	84.
RI	LONGONE SABINO	85.
RI	MAGLANO IN SABINA	86.
RI	MARCETELLI	87.
RI	MICIGLIANO	88.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	89.
RI	MONTELEONE SABINO	90.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	91.
RI	MORRO REATINO	92.
RI	PAGANICO SABINO	93.
RI	PESCOROCCHIANO	94.
RI	PETRELLA SALTO	95.
RI	POGGIO BUSTONE	96.
RI	POGGIO CATINO	97.
RI	POGGIO MOIANO	98.
RI	POGGIO MIRTETO	99.
RI	POGGIO SAN LORENZO	100.
RI	POSTA	101.
RI	RIVODUTRI	102.
RI	ROCCANTICA	103.
RI	ROCCA SINIBALDA	104.
RI	SCANDRIGLIA	105.
RI	STIMIGLIANO	106.
RI	TARANO	107.
RI	TOFFIA	108.
RI	TORRICELLA	109.
RI	VACONE	110.
RM	ALLUMIERE	111.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	112.
RM	ALBANO LAZIALE	113.
RM	ANZIO	114.
RM	ARDEA	115.
RM	ARICCIA	116.
RM	ARSOLI	117.
RM	ARTENA	118.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	119.
RM	CAPENA	120.
RM	CANALE MONTERANO	121.
RM	CARPINETO ROMANO	122.
RM	CASTEL MADAMA	123.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	124.

RM	CERVETERI	125.
RM	CIAMPINO	126.
RM	CIVITAVECCHIA	127.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	128.
RM	COLLEFERRO	129.
RM	COLONNA	130.
RM	FIANO ROMANO	131.
RM	FILACCIANO	132.
RM	FIUMICINO	133.
RM	FORMELLO	134.
RM	FRASCATI	135.
RM	GAVIGNANO	136.
RM	GENAZZANO	137.
RM	GENZANO DI ROMA	138.
RM	GROTTAFERRATA	139.
RM	GUIDONIA	140.
RM	LADISPOLI	141.
RM	LARIANO	142.
RM	LICENZA	143.
RM	MAGLIANO ROMANO	144.
RM	MANDELA	145.
RM	MANZIANA	146.
RM	MARINO	147.
RM	MAZZANO ROMANO	148.
RM	MONTECOMPATRI	149.
RM	MONTEFLAVIO	150.
RM	MONTELIBRETTI	151.
RM	MONTE PORZIO CATONE	152.
RM	MONTE ROMANO	153.
RM	MONTEROTONDO	154.
RM	MORICONE	155.
RM	MORLUPO	156.
RM	NAZZANO	157.
RM	NEMI	158.
RM	NETTUNO	159.
RM	PALOMBARA SABINA	160.
RM	PERCILE	161.
RM	PISONIANO	162.
RM	POLI	163.
RM	PONZANO ROMANO	164.
RM	RIANO	165.
RM	RIGNANO FLAMINIO	166.
RM	RIOFREDDO	167.

RM	ROCCA DI CAVE	168.
RM	ROCCA DI PAPA	169.
RM	ROCCA PRIORA	170.
RM	ROMA	171.
RM	ROVIANO	172.
RM	SACROFANO	173.
RM	SAN CESAREO	174.
RM	SANT'ANGELO ROMANO	175.
RM	SANTA MARINELLA	176.
RM	SANT'ORESTE	177.
RM	SEJNI	178.
RM	TIVOLI	179.
RM	TOLFA	180.
RM	TORRITA TIBERINA	181.
RM	TREVIGNANO ROMANO	182.
RM	VALLINFREDA	183.
RM	VELLETRI	184.
RM	VICOVARO	185.
RM	ZAGAROLO	186.
VT	ARLENA DI CASTRO	187.
VT	BAGNOREGIO	188.
VT	BASSANO IN TEVERINA	189.
VT	BOLSENA	190.
VT	BOMARZO	191.
VT	CALCATA	192.
VT	CANEPINA	193.
VT	CANINO	194.
VT	CAPODIMONTE	195.
VT	CAPRAROLA	196.
VT	CARBOGNANO	197.
VT	CASTEL SANT'ELIA	198.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	199.
VT	CELLENO	200.
VT	CIVITA CASTELLANA	201.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	202.
VT	FALERIA	203.
VT	GALLESE	204.
VT	GRADOLI	205.
VT	GROTTE DI CASTRO	206.
VT	ISCHIA DI CASTRO	207.
VT	LUBRIANO	208.
VT	MARTA	209.
VT	MONTALTO DI CASTRO	210.

VT	MONTEFIASCONE	211.
VT	NEPI	212.
VT	ORIOLO ROMANO	213.
VT	ORTE	214.
VT	PROCENO	215.
VT	RONCIGLIONE	216.
VT	SAN LORENZO NUOVO	217.
VT	SORIANO NEL CIMINO	218.
VT	SUTRI	219.
VT	TARQUINIA	220.
VT	TUSCANIA	221.
VT	VALENTANO	222.
VT	VALLERANO	223.
VT	VASANELLO	224.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	225.
VT	VETRALLA	226.
VT	VIGNANELLO	227.
VT	VITERBO	228.
VT	VITORCHIANO	229.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	230.
LT	GAETA*	231.
LT	TERRACINA *	232.
RI	RIETI *	233.
RM	BRACCIANO *	234.
RM	CASTEL GANDOLFO **	235.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	236.
RM	LANUVIO *	237.
RM	MARCELLINA *	238.
RM	PALESTRINA*	239.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	240.
RM	SUBIACO **	241.
VT	ACQUAPENDENTE *	242.
VT	BASSANO ROMANO *	243.
VT	CAPRANICA *	244.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.